

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

(Costituzione e denominazione)

1.1 E' costituita la Società Cooperativa denominata **"IN SERVICE Società cooperativa"**.

1.2 La società ha sede nel Comune di Piacenza.

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Il domicilio del socio per i rapporti con la società s'intende eletto ad ogni effetto di legge all'indirizzo risultante dal libro soci.

ART. 2

(Durata)

2.1 La cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2030 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3

(Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e lo "scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata dell'impresa in favore della quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

Conseguentemente la tutela dei soci operatori che prestano la loro attività lavorativa in favore della Cooperativa, in forza del vincolo sociale, viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano e più in generale alla diffusione del movimento cooperativo e mutualistico.

Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del Consiglio d'Amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali, che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

3.2 La cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4

(Oggetto sociale)

4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha per oggetto:

- 1) portierato e altre mansioni inerenti la gestione di stabili pubblici e privati, inclusa la piccola manutenzione e le pulizie;
- 2) guardianaggio, custodia, vigilanza non armata, controllo accessi e posteggio a stabili o altri beni pubblici e privati;
- 3) ricezione clienti e comunicazione interna ed esterna anche in lingua estera presso stabili, altri edifici sia pubblici che privati e presso fiere e spazi espositivi pubblici e privati;
- 4) portineria, biglietteria, sorveglianza, assistenza al pubblico presso fiere e spazi espositivi pubblici e privati anche in lingua estera;
- 5) gestione di musei, biblioteche, mostre ed archivi di enti, istituti, fondazioni, pubblici e privati, allo scopo di provvedere alla guardiania ed alla custodia non armata;
- 6) gestione di centri ricreativi, ludoteche, animazione in quartieri e servizi di sorveglianza bambini (baby-sitting);
- 7) gestione di soggiorni, campeggi, alberghi, case alloggio, ostelli, guide turistiche e simili;
- 8) organizzazione e gestione di congressi, corsi, conferenze e seminari;
- 9) servizi di promozione commerciale (promotion) e di consulenza sull'esposizione dei prodotti (merchandising) in centri commerciali o altri punti vendita;
- 10) interventi di manutenzione ordinaria, piccole riparazioni e prevenzione incendi.
- 11) Servizi di guardiania e custodia, con l'ausilio di unità cinofile, presso stabili o altri enti pubblici e privati;
- 12) Servizi di fattorinaggio, smistamento posta interna, autista e consegna documenti, disbrigo di pratiche amministrative, espletamento di pratiche per conto terzi. Servizi aziendali in genere;

13) Servizi di inserimento dati su PC, servizi di archiviazione, battitura testi, stesura verbali e documenti, servizio di mailing, riproduzione documenti e invio fax;

14) Servizi di telemarketing e gestione di centri di assistenza alla clientela con l'istituzione di numeri verdi e servizi di gestione di "call-center"

15) Richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti e organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della Cooperazione. La Cooperativa potrà inoltre svolgere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria ritenute necessarie ed utili al conseguimento degli scopi sociali.

4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Il tutto con le attrezzature e l'organizzazione fornite dalla Cooperativa ed in ottemperanza alle norme del D.P.R. 30 Aprile 1970, n. 602.

E' tassativamente vietato l'esercizio delle attività riservate ai sensi del D.Lgs. 58/98, legge 197/91 e D.Lgs. 385/93.

Rimane espressamente vietato alla società:

- l'esercizio d'attività professionale riservata, ivi compresa la consulenza fiscale e tributaria;

- la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/1974 successive modifiche;

- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4 comma 2 della legge 05/07/1991, n.197;

- l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal ministero del Tesoro con decreto 27/09/1991, n. 227.

4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.

TITOLO III

SOCI

Art. 5

(Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci della cooperativa i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa

5.2 Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti di cui al punto 5.1 art. 5.

5.3 Possono essere soci, altresì le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa ed anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

5.4 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

ART. 6

(Categoria speciale di soci operatori)

6.1 L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art.5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimenti nell'impresa.

6.2 Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

6.3 Nel caso di cui alla lettere a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 Nel caso di cui alla lettere b) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimenti del socio speciale, comunque non superiore a cinque anni;
- b) i criteri e le modalità attraverso le quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- c) le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione e l'eventuale sovrapprezzo.

6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.10 Costituiscono cause d'esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, quelle individuate dall'art.14 del presente statuto.

Art. 7

(Domanda d'ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio d'Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) dichiarazione di attenersi scrupolosamente al presente statuto e a tutte le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

7.2 Alla domanda, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere associata copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società richiedente l'ammissione, nonché copia della deliberazione dell'organo che ha autorizzato la domanda.

L'aspirante socio dovrà inoltre dichiarare di conoscere ed accettare lo Statuto della Cooperativa e il suo Regolamento interno.

7.3 Il Consiglio di Amministrazione, valutata la convenienza e l'opportunità di accogliere il nuovo socio per il perseguimento degli scopi sociali, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5, verificate le condizioni e le facoltà poste dal regolamento, delibera sulla domanda, ammettendo il richiedente a qualità di socio al termine dell'eventuale periodo di adeguamento stabilito dal regolamento, o rifiutandone invece l'ammissione.

7.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.5 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,

chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.6

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8

(Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative del valore di euro 51,00.

8.2 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346 c.c.

Art. 9

(Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

9.1 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza autorizzazione degli Amministratori.

9.2 Il socio che intende trasferire la proprie azioni, deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal Socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termini, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci , l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10

(Obblighi del socio)

10.1 I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota societaria sottoscritta;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- degli eventuali aumenti di capitale in rapporto alla quota sottoscritta fissati in sede di Assemblea dei Soci;
- dell'eventuale sovrapprezzo da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- del fondo di garanzia con le modalità ed i termini fissati dal Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali

10.2 Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 11 (Diritti dei soci)

11.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti a proprie spese.

11.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

11.3 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

11.4 Il trattamento economico relativo alle prestazioni lavorative effettuate da ciascun socio cooperatore tenderà ad assumere come base di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi di categoria vigenti e possibilmente a realizzare per i soci cooperatori condizioni economiche e di lavoro migliori di quelle previste da tali contratti; tutto ciò compatibilmente con la specifica natura associativa della Cooperativa e con i risultati economici prodotti dalla gestione dell'impresa esercitata da quest'ultima.

11.5 Durante l'esercizio sociale ai soci cooperatori verranno comunque pagati mensilmente compensi determinati avendo riguardo alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato e, compatibilmente con i risultati economici prodotti dall'esercizio dell'impresa sociale, determinati in misura non inferiore alle tariffe sindacali vigenti.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

12.1 La qualità di socio si perde:

- a. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 (Recesso del socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

13.2 La domanda di recesso deve essere inviata con raccomandata alla società.

13.3 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo

deve darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

13.4 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.5 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa stabilita nel contratto sociale;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che danneggino il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alle attività e allo scopo della cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati contro il patrimonio, quando per le modalità di esecuzione e l'intrinseca gravità non consentano la prosecuzione del rapporto con la cooperativa;
- h) che decada di gradimento, nel caso in cui una società fra quelle socie della cooperativa venga partecipata da una società o imprenditore esercente attività concorrenziale nel settore del commercio o di produzione di grandi impianti per la ristorazione collettiva;
- i) che danneggi in qualsiasi modo la società o fomenti dissidi tra i soci;
- j) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 15 **(Liquidazione)**

15.1 I soci receduti o esclusi hanno il diritto al rimborso delle quote di capitale da loro effettivamente versate ed eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 34.5 lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

15.3 Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dalla approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli artt.2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni..

Art. 16 **(Morte del socio)**

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo 15.

16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 c.c..

16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi della'art.5.

16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.7

16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.15.

Art. 17

**(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,
responsabilità dei soci cessati)**

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d), e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione.

17.3 Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

**TITOLO IV
SOCI FINANZIATORI**

Art. 18

(Norme applicabili)

18.1 Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'art.2526 c.c..

18.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art.4 della legge 31 Gennaio 1992, n.59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n.59.

18.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizione concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 19

(Soci Sovventori)

19.1 Qualora vengono costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L.n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi

sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 20

(Conferimento e azioni dei soci sovventori)

20.1 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

20.2 I conferimenti possono consistere in denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominali trasferibili, il cui valore verrà stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

20.3 La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Art. 21

(Alienazione delle quote dei soci sovventori)

21.1 Salvo eventuale disposizione contraria adottata dall'Assemblea ordinaria dei soci in sede di emissione dei titoli, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento da parte del Consiglio d'amministrazione dell'acquirente indicato dal socio che intende trasferire il titolo, il Consiglio provvederà ad indicarne un altro gradito.

21.2 Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente, ed il Consiglio stesso ha facoltà di pronunciarsi entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione.

21.3 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 22

(Deliberazione di emissione)

22.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci;
- d) il termine minimo di durata del conferimento;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci,

Qualora, per una motivazione qualsivoglia, si superi tale limite di un terzo, i voti dei soci sovventori verranno computati e ridistribuiti applicando un coefficiente correttivo de-

terminato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera b), qualora si dovesse procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

22.2 L'Assemblea ordinaria stabilisce mediante apposita deliberazione i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 23

(Recesso dei soci sovventori)

23.1 Oltre ai casi previsti dall'art. n. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

In questo caso, così come in quello di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale dei titoli, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 26, lett. c).

23.2 Oltre a quanto stabilito dal presente statuto, ai soci sovventori si applicano le stesse disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto in oggetto. Non si applicano invece le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

TITOLO III

AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art. 24

(Azioni di partecipazione cooperativa)

24.1 Mediante apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, Legge 59\92.

24.2 In tale caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto, e privilegiate nella ripartizione degli utili societari.

24.3 Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al minore importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio societario certificato e depositato presso il Ministero competente.

Il valore di ciascuna azione verrà determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

24.4 Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in misura non inferiore alla metà della loro totalità ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

24.5 Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

24.6 All'atto dello scioglimento della società le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione, per l'intero valore nominale, sulle altre azioni o quote nel rimborso del capitale.

24.7 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- a. l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- b. la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- c. i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

24.8 I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) a versare gli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
- c) ad osservare lo statuto, il regolamento e le delibere interne, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

24.9 L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le medesime norme fissate per le assemblee dei soci di società di capitali, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune, ogni qualvolta lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Per partecipare alle assemblee speciali, i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la sede sociale principale o gli istituti di credito eventualmente indicati nell'avviso di convocazione, specificando, se richiesta, la propria eventuale qualità di socio cooperatore e/o sovventore.

Le deliberazioni dell'Assemblea speciale saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione di partecipazione cooperativa posseduta, e l'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite per legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne gli estratti; può assistere alle Assemblee dei soci con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale, e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

Art. 25 **(Recesso)**

25.1 Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO IV
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Art. 26

(Strumenti finanziari partecipativi)

26.1 Possono essere ammessi come soci finanziatori della Cooperativa, ai sensi dell'art.2526 del codice civile, i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt.4,5 e 6 della legge n.59/92 e di cui ai precedenti Capi II e III.

Art. 27

(Conferimento e azioni dei soci sovventori)

27.1 I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al presente Capo, sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

27.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili il cui valore viene stabilito dall'organo amministrativo.

27.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346 del codice civile.

Art. 28

(Modalità di emissione delle azioni)

28.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui al presente Capo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti:l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del codice e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del codice civile, autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi.

28.2 Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 33.1, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

28.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 29

(Diritti patrimoniali)

29.1 Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'art. precedente. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

29.2 La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità, di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi della lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

29.3 La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

29.4 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

29.5 In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo, ma non quella indivisibile, su cui i possessori di tali strumenti finanziari non vantano alcun diritto.

Art. 30

(Recesso dei soci finanziatori)

30.1 Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

30.2 In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

TITOLO V

OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Art. 31 (Obbligazioni)

31.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberato dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

31.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione e spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

31.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del libro V del codice civile.

Art.32

(Strumenti finanziari non partecipativi)

32.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, e-

scluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi.

32.2 L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario
- le modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del reddito e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

32.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 33

(Elementi costitutivi)

33.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci operatori;
 - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
 - dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipazione cooperativa;
 - dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dagli utili di cui all'art. 34.5 lett.a, e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori) formate ai sensi dell'art.29.3;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previsto per legge.

33.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

33.3 Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori, né finanziatori durante la vita della cooperativa, né all'atto dello scioglimento.

33.4 Le quote sottoscritte dai soci operatori potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 10% (dieci per cento) immediatamente dopo la comunicazione della delibera di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione.

b) Il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 34

(Bilancio di esercizio)

34.1 L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ciascun anno.

34.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalata dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

34.3 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestione mutualistiche.

34.4 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

34.5 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità dal titolo IV del presente statuto;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 33.1.

34.6 L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

In considerazione degli scopi della società, che escludono ogni fine di lucro, e la particolare attività sociale che prevede attività di servizio e di organizzazione per le ditte associate, i soci dovranno rimborsare annualmente alla Società le spese da essa sostenute, secondo le modalità fissate dal regolamento interno.

L'esercizio sociale dovrà pertanto chiudersi sempre e comunque senza utili e senza perdite, in perfetto pareggio.

Nessun utile, in nessun caso, può essere distribuito ai soci.

Tanto la riserva ordinaria quanto la riserva straordinaria eventuale non possono essere ripartite fra i soci nel corso della vita della società.

Art. 35 (Ristorni)

35.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

35.2 L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a. erogazione diretta;
- b. aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- c. emissione di obbligazioni;
- d. emissione di strumenti finanziari.

35.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI

Art. 36 (Qualificazioni e competenze)

36.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

36.2 L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art.22, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
5. procede alla nomina degli Amministratori;
6. procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
8. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
9. autorizza, su proposta motivata degli amministratori, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione;
10. delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
11. delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;
12. autorizza gli atti di amministrazione di cui all'art.52.1 del presente statuto;
13. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

36.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

1. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art.52.2 del presente statuto;
2. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
3. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

36.4 L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'art.52.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 37

(Convocazione dell'assemblea)

37.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art.34.2.

37.2 L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno 1/10 dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

37.3 L'Assemblea può essere convocata nel comune ove ha sede la società ovvero in qualsiasi altro luogo purché in Italia

37.4 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima dalla data dell'adunanza, con lettera raccomandata o recapitata a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata.

Apposito avviso va affisso nei locali della sede sociale, almeno 8 giorni prima della adunanza, le comunicazioni ai soci debbono contenere l'ordine del giorno, il luogo di adunanza, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, la quale seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

37.5 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

37.6 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo, , è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare sopradescritto .

Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

La mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. (Nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti).

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 38

(Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)

38.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione qualora anche la seconda convocazione andasse deserta.

38.2 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

38.3 L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 39

(Assemblea totalitaria)

39.1 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

39.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 40

(Assemblea ordinaria: Costituzione e quorum deliberativi)

40.1 In prima convocazione l'Assemblea, ordinaria - una volta espletate le regolari procedure di convocazione - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

40.2 L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 41

(Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum)

41.1 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

41.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

41.3 L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Tuttavia, per la soppressione delle clausole mutualistiche, la liquidazione della società, il cambiamento significativo dell'oggetto sociale, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sarà validamente costituita con la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibererà con il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 42

(Norme per il computo dei quorum)

42.1 Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

42.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

42.3 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

42.4 Il calcolo delle maggioranze avviene in base al numero di voti spettanti ai soci.

Art. 43

(Voto)

43.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

43.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

43.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.3, è riconosciuto un solo voto

43.4 Ai soci finanziatori, cui nella delibera di emissione sia stato riconosciuto il diritto di voto nelle assemblee generali, è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

43.5 Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

ART. 44

(Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)

44.1 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

44.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

44.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò espressamente previsto dalla delega.

44.4 La stessa persona non può rappresentare più di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

44.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli organi di controllo e amministrativo della società o di società controllate.

Art. 45

(Presidente e segretario dell'Assemblea)

45.1 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza da un Vice presidente del C.d.A., ed in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea stessa.

45.2 L'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio, incaricato di redigere il verbale, che sarà sottoscritto poi dal presidente e dal segretario stesso; tale nomina non ha luogo nei casi in cui il verbale è redatto da un notaio. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere obbligatoriamente redatto da un notaio.

45.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

45.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

45.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

45.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, il capitale sociale e il numero di voti da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 46

(Procedimento assembleare e modalità di voto)

46.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

46.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

46.3 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- e) Che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

46.4 E' ammesso altresì il voto per corrispondenza, che è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatta richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare e delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente nell'avviso di convocazione;
- e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
 - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
 - al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 47

(Annullamento delle deliberazioni assembleari)

47.1 L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedano, anche congiuntamente, il 5% del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

47.2 L'azione di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale.

Art. 48

(Assemblee separate)

48.1 Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa può istituire le assemblee separate.

48.2 Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e nei termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

48.3 Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

48.4 Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 20 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

48.5 Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

48.6 Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.

48.7 I delegati eletti dalle assemblee separate, compresi quelli espressi dalle eventuali minoranze, devono essere soci; essi sono eletti, in ragione di un delegato ogni 20 o frazione di 20 dei soci presenti, anche per delega, nell'adunanza; rappresentano il numero complessivo dei soci dell'assemblea separata, ognuno proporzionalmente ai voti avuti.

I delegati all'assemblea generale sono strettamente vincolati ad esprimere il loro voto secondo mandato ricevuto dall'assemblea separata che gli ha eletti.

L'assemblea separata nomina delegati supplementi che sostituiscano quelli effettivi qualora impossibilitati a partecipare all'assemblea generale.

48.8 Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art. 49

(Assemblee speciali)

49.1 Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti di categoria;
- sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;
- sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari;

49.2 L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa e dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

49.3 Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

49.4 Il rappresentante comune ha il diritto di esaminare i libri di cui all'art. 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

TITOLO VIII

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 50

(Composizione dell'Organo amministrativo)

50.1 La società è amministrata, secondo le deliberazioni dell'assemblea, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

50.2 L'amministratore unico e la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicati dai soci cooperatori persone giuridiche.

50.3 Non possono essere eletti amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di sette altre società di capitali, non tenendosi conto nel computo delle società controllate o collegate dalla cooperativa. In caso d'incompatibilità, il Consiglio previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

50.4 Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi , e non possono permanere in carica per più di tre mandati e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 51

(Diritto di nomina dei soci finanziatori)

51.1 Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale la deliberazione dell'assemblea di emissione della azioni loro destinate può riservare la nomina di uno o più amministratori.

In ogni caso ai soci finanziatori non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

51.2 Alla nomina degli amministratori riservati ai soci finanziatori si procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell'assemblea; per l'approvazione della delibera è necessario la maggioranza assoluta dei voti espressi nel rispetto dell'art.43.4.

Art. 52

(Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

52.1 Al Consiglio di Amministrazione sono demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione: può pertanto compiere ogni atto necessario a consentire lo svolgimento e il conseguimento dello scopo sociale che non sia dalla legge o dal presente statuto espressamente attribuito alla competenza dell'Assemblea dei soci.

52.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506- ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- f) l'acquisto o il rimborso di azioni della società nei limiti indicati dall'art. 2529 c.c.;
- g) l'ammissione di nuovi soci;
- h) le determinazioni in ordine al recesso dei soci;
- i) l'autorizzazione alla cessione delle azioni dei soci;
- j) la decisione in ordine all'esclusione dei soci;
- k) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.

Art. 53

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

53.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

53.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

53.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 54

(Organi delegati)

54.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti. Il comitato esecutivo, si compone da un minimo di 3 ad un massimo di cinque membri.

54.2 Il consiglio, con delibera di istituzione degli organi delegati, determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

54.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare in ogni tempo le deleghe.

54.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art.2381 e i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

54.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno di 120 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

54.6 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Art. 55

(Convocazione e deliberazioni)

55.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente in tutti i casi vi siano materie sulle quali deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

55.2 La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, può essere comunicata a mezzo telegramma, fax o e-mail, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le modalità di comunicazione, tuttavia, non devono rendere particolarmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci.

55.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati).

55.4 Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

55.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

55.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

55.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

55.8 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da

tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documento. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Art. 56

(Integrazione del Consiglio)

56.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

56.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

56.3 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

56.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 57

(Compensi agli Amministratori)

57.1 Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

57.2 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta eventualmente il rimborso delle spese incorse nella loro attività di amministratori, ivi comprese quelle di trasferta, di rappresentanza, ed in ogni caso di tutela giudiziaria nei casi di responsabilità civile, penale, amministrativa, tributaria, previdenziale, e quant'altro inerente e conseguente all'attività di amministratori.

57.3 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale (se nominato).

57.4 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolare cariche.

Art. 58

(Rappresentanza)

58.1 Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte a terzi e in giudizio, demandabile nella sua totalità ad un Vice presidente in caso di assenza del presidente .

58.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha espressa delega di firma da parte della società: è pertanto autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da pri-

vati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. E' inoltre autorizzato ad effettuare prelievi e pagamenti necessari all'attività sociale. E' data la possibilità in ogni caso all'Assemblea dei soci di stabilire meccanismi cautelativi di controfirma da parte di altri soci amministratori e non, da inserire eventualmente nel regolamento interno.

58.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi attività giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

58.4 La rappresentanza della società spetta inoltre anche a quelle persone designate dal Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione all'Assemblea dei soci, con modalità di firma da determinarsi all'atto della nomina, limitata in ogni caso al compimento di determinati atti o categorie di atti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione stesso.

TITOLO IX COLLEGIO SINDACALE

Art. 59

(Controllo Contabile)

59.1 Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

59.2 La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può riservare a tale categoria la nomina di un membro del collegio sindacale. In tale caso la nomina è effettuata con le modalità previste dall'art. 51.3.

59.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art.2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

59.4 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

59.5 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 60

(Funzioni e controllo del Collegio Sindacale)

60.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento

60.2 Il collegio sindacale esercita altresì il controllo contabile nel caso previsto dall'art.2409 bis, terzo comma c.c.

60.3 I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

60.4 I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art.2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

60.5 I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare accertamenti periodici e quant'altro stabilito dalla legge. Di ogni ispezione anche individuale dovrà essere redatto verbale da inserirsi nell'apposito libro.

60.6 Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

60.7 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

60.8 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente del collegio sindacale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 61

(Controllo contabile)

61.1 Il controllo contabile spetta al collegio sindacale, salvo il caso sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell'assemblea ordinaria di attribuire il controllo contabile a un revisore o a una società di revisione.

61.2 L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

61.3 L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

61.4 Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art.2409 quinquies, primo comma, c.c.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articoli si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

61.5 Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- a) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO X SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 62

(Scioglimento anticipato)

62.1 La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli art. 2437 - quater e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

62.2 L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

Art. 63

(Devoluzione patrimoniale finale)

63.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- b) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.34.5, lett.c.);
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.1.1992 n.59.

TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 64

(Regolamenti)

64.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 65

(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

65.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità:

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

65.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 66

(Rinvio)

66.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

66.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

TITOLO XII CONTROVERSIE

Art. 67

(Clausola Arbitrale)

67.1 Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

67.2 La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 68

(Arbitri e procedimento)

68.1 Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

68.2 Gli Arbitri, tutti nominati dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Emilia, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura, sono da scegliersi tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali della provincia nella quale vi è la sede della società.

Il collegio arbitrale sarà nominato ed opererà secondo il regolamento della camera arbitrale della C.C.I.A.A. competente, fatto salvo il rispetto degli art. da 34 a 37 D.lgs 5/2003.

Il collegio arbitrale stabilirà la sede dell'arbitrato.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

68.3 Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 69

(Esecuzione della decisione)

69.1 Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione.